

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1980

che autorizza il Regno di Danimarca ad escludere dal trattamento comunitario le camicie e le camicette, tessute, originarie della Corea del Sud

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(80/1015/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che in data 23 settembre 1980 la Danimarca ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato al fine di essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le camicie e le camicette, tessute, della voce ex 61.03 della tariffa doganale comune, categoria 8, originarie della Corea del Sud e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari della Corea del Sud, ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese; che nel quadro di detto accordo la Corea del Sud si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità, con regolamento (CEE) n. 3059/78<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3063/79<sup>(3)</sup>, il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo massimale comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che la Danimarca dal 1° gennaio 1980 ha ammesso a titolo della libera pratica 120 000 pezzi dei prodotti in questione, originari del paese terzo in causa;

considerando che, secondo le informazioni fornite alla Commissione, la aliquota diretta per i prodotti in questione, originari della Corea del Sud, è utilizzata al 100 %;

considerando che le importazioni totali di detti prodotti, originari dei paesi terzi, sono aumentate passando da 6 465 000 pezzi nel 1978 a 6 711 000 pezzi nel 1979;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione, originari della Corea del Sud, sono circa del 40 % al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Danimarca;

considerando che la quota del mercato interno dell'industria danese è rimasta ad un livello di 6 %;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporrebbero la necessaria cooperazione;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3,

<sup>(1)</sup> GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 347 del 31. 12. 1979, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Il Regno di Danimarca è autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate in data successiva alla data di adozione della presente decisione :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 61.03 (codici Nimexe : 61.03-11, 15, 19) (categoria 8)	Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

*Articolo 2*

La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte in Danimarca nuove possibilità d'importazione di questi prodotti nei confronti della Corea del Sud e comunque non oltre il 31 dicembre 1980.

*Articolo 3*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1980.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*